



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Settore 4
Bilancio, Farmacie e Servizi al Cittadino

SERVIZIO ECONOMATO

**DISCIPLINARE
PER LA GESTIONE
DEGLI OGGETTI SMARRITI
RINVENUTI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 20/02/2025



Riferimenti normativi (articoli 927, 928, 929, 930, 931 del Codice Civile):

Art. 927 - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 - Pubblicazione del ritrovamento

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 - Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 - Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.



Sommario:

- Art. 1 Ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 2 Consegna della cosa ritrovata
- Art. 3 Pubblicazione del ritrovamento
- Art. 4 Oggetti in condizioni igieniche precarie e oggetti ritenuti pericolosi
- Art. 5 Rinvenimento di documenti
- Art. 6 Restituzione degli oggetti al proprietario o al ritrovatore
- Art. 7 Premio al ritrovatore
- Art. 8 Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale
- Art. 9 Verbali



Art. 1 Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del regolamento di contabilità del Comune di Ascoli Piceno approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12/5/1993 e s.m.i., il Servizio Economato provvede alle operazioni riguardanti gli oggetti rinvenuti a norma degli articoli 927, 928 e 929 del Codice Civile. Pertanto, all'interno del Servizio Economato è istituito l'**Ufficio Oggetti Smarriti** con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.
2. Ai fini del presente disciplinare sono da intendersi quali "oggetti smarriti" qualsiasi cosa mobile rinvenuta nel territorio comunale e presumibilmente smarrita dal legittimo proprietario o possessore non immediatamente ad esso riconducibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare:
 - chiavi;
 - occhiali;
 - telefoni cellulari;
 - auricolari;
 - orologi e smart watch;
 - gioielli e articoli di bigiotteria;
 - veicoli funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare (biciclette, tandem a due o più ruote, altri veicoli equivalenti) e dispositivi per la micromobilità elettrica;
 - somme di denaro;
 - borse e portafogli;
 - giocattoli;
 - libri.
3. Restano esclusi dal presente disciplinare e rinviati alla competenza di altre Autorità i seguenti beni:
 - Veicoli targati e targhe;
 - Veicoli o altre cose mobili abbandonate perché fuori uso o rottami;
 - Armi, munizioni ed esplosivi.

Art. 2 Consegna della cosa ritrovata

1. La cosa ritrovata dovrà essere consegnata all'ufficio oggetti smarriti dal privato cittadino o dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
2. In caso di consegna da privato cittadino, il personale dell'ufficio oggetti smarriti, contestualmente alla presa in custodia della cosa ritrovata, provvederà alla redazione di apposito verbale di rinvenimento con dettagliata descrizione del bene e delle circostanze del ritrovamento rilasciandone copia al consegnatario come ricevuta. Nel verbale verranno altresì acquisite le generalità del ritrovatore e l'eventuale consenso al trattamento dei propri dati personali per comunicare le generalità al proprietario del bene, eventualmente identificato, per l'esercizio del diritto di cui all'art. 930 del codice civile (*premio al ritrovatore*).
3. In caso di consegna da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il personale dell'ufficio oggetti smarriti, contestualmente alla presa in custodia della cosa ritrovata, provvederà alla redazione di apposito verbale di rinvenimento acquisendo il rapporto precedentemente redatto o, in mancanza, tutte le informazioni comunque disponibili.
4. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico di servizio che rinvergono oggetti smarriti nell'esercizio delle loro funzioni, sono esclusi dai diritti spettanti al ritrovatore di cui agli artt. 929 e 930 codice civile



(acquisizione della proprietà e premio per il ritrovatore).

5. Il verbale verrà redatto anche nel caso in cui gli oggetti smarriti siano stati spediti al Comune di Ascoli Piceno per corrispondenza.
6. L'ufficio oggetti smarriti verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, provvede all'apertura di contenitori chiusi a chiave come borse o valigie anche per evitare il deposito di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili.
7. Gli oggetti smarriti consegnati saranno conservati, in base alla tipologia, in cassaforte o nel magazzino del servizio economato con identificazione del numero di verbale di riferimento.
8. La cosa ritrovata sarà conservata con la massima cura dal Comune di Ascoli Piceno il quale, comunque resta esonerato dal sostenere spese per la manutenzione degli oggetti ad eccezione che sia necessaria per prevenire danni.
9. Il Comune di Ascoli Piceno non risponde di eventuali irregolarità o danni agli oggetti ritrovati che possono essersi verificati prima della consegna all'ufficio oggetti smarriti.

Art. 3 Pubblicazione del ritrovamento

1. I verbali saranno pubblicati mensilmente all'albo pretorio del comune di Ascoli Piceno entro il **decimo giorno** del mese successivo a quello di riferimento e vi rimarranno per **due domeniche successive** in maniera consecutiva.
2. Le pubblicazioni saranno firmate dal Dirigente del settore 4 Bilancio, Farmacie e Servizi al Cittadino ed avverranno per estratto riportando n. verbale, descrizione dell'oggetto, data di rinvenimento, ufficio competente, e data ultima di pubblicazione. Non vi sarà alcuna pubblicazione se nel mese di riferimento non è stato redatto alcun verbale.
3. La pubblicazione degli oggetti rinvenuti sarà volutamente generica, priva di indicazione di marca o colore, al fine di facilitare l'identificazione del legittimo proprietario con la riconciliazione degli elementi descrittivi forniti.
4. I verbali di rinvenimento, redatti in ordine progressivo annuale, sono conservati agli atti dell'ufficio oggetti smarriti per una durata massima di 10 anni e annotati di volta in volta nel *registro generale degli oggetti smarriti* tenuto informaticamente.
5. Non viene redatto alcun verbale per piccoli oggetti di poco o nessun valore secondo il prudente apprezzamento del personale dell'ufficio oggetti smarriti al momento della consegna del bene (ad esempio: chiavi, penne, agendine, fotografie, libri, indumenti, scarpe, medicinali, giocattoli e cose simili). Questi oggetti verranno comunque annotati nel *registro generale degli oggetti smarriti* e conservati per 12 mesi. In caso di reclamo saranno riconsegnati senza alcuna formalità a chi provi di esserne il proprietario. Trascorsi 12 mesi il Comune di Ascoli Piceno ne acquisirà la proprietà.
6. Per dare maggiore pubblicità ai ritrovamenti, oltre alla pubblicazione mensile all'albo pretorio degli oggetti rinvenuti e verbalizzati di cui al comma 1, in apposita sezione del sito istituzionale rimarrà pubblicato un estratto del *registro generale degli oggetti smarriti* riepilogativo di tutti gli oggetti rinvenuti sia verbalizzati che non.

Art. 4 Oggetti in condizioni igieniche precarie e oggetti ritenuti pericolosi

1. Gli oggetti deperibili e zaini, borsoni, valigie o altro, in condizioni igieniche precarie, contenenti vestiario usato o materiale deperibile, la cui conservazione potrebbe causare problemi igienico-sanitari, sono distrutti e smaltiti entro 48 ore procedendo alla sola annotazione nel *registro generale degli oggetti smarriti*.
2. In caso di sostanze sospette, nocive, pericolose e contenitori sospetti, è inviata tempestiva



comunicazione alle autorità di polizia e/o sanitarie per l'apertura, lo smaltimento, la custodia in condizioni di sicurezza. È redatto verbale, sottoscritto dagli agenti incaricati e allegato al verbale di rinvenimento.

Art. 5 Rinvenimento di documenti

1. In caso ritrovamento di documenti di identificazione personale o qualsiasi altro documento che rechi gli elementi identificativi del suo titolare (bancomat, carte di credito, libretto assegni, tessere trasporto pubblico, tessere sanitarie, libretti di circolazione ecc.) la Polizia Locale del Comune di Ascoli Piceno si attiverà tempestivamente con ogni mezzo opportuno per restituire il documento al titolare. Altresì darà comunicazione del ritrovamento dei documenti d'identità attraverso il Sistema Informatico Interforze, creato con Legge n. 128/2001, per l'attività di prevenzione e repressione dei reati.
2. In caso mancata restituzione dei documenti, l'ufficio oggetti smarriti procederà alla sola annotazione nel *registro generale degli oggetti smarriti* e alla conservazione in cassaforte per 12 mesi trascorsi i quali si procederà alla distruzione.

Art. 6 Restituzione degli oggetti al proprietario o al ritrovatore

1. L'ufficio oggetti smarriti restituisce l'oggetto ritrovato al proprietario o al soggetto a esso equiparato, ai sensi dell'art. 931 del Codice Civile (*il possessore e il detentore*). Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del Codice Civile (**12 mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio**), ha l'obbligo di fornire la descrizione particolareggiata dell'oggetto, delle circostanze della perdita e mostrare l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti.
2. Nel caso in cui vi siano dubbi sulla legittimità del reclamo, e/o le cose ritrovate si riferiscano ad oggetti di valore o ritenuti tali, il personale dell'ufficio oggetti smarriti si riserva la possibilità di effettuare un'istruttoria più approfondita non restituendo immediatamente il bene reclamato. In caso di danaro contante sarà indispensabile esibire copia della preventiva denuncia di smarrimento o furto.
3. Trascorso il periodo di giacenza senza che il proprietario abbia reclamato l'oggetto, il ritrovatore ha **venti giorni** di tempo per richiedere l'acquisto della proprietà del bene facendone richiesta all'ufficio oggetti smarriti.
4. I diritti del ritrovatore, in assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà, decadono entro lo stesso termine.
5. Non vi è alcun obbligo di avviso da parte del personale dell'ufficio oggetti smarriti al ritrovatore circa l'eventuale restituzione del bene al proprietario o relativamente allo scadere dei termini per l'acquisto della proprietà del bene.
6. Contestualmente alla consegna della cosa ritrovata **al proprietario o al ritrovatore** è redatto **verbale di riconsegna** in ordine progressivo annuale, conservato agli atti dell'ufficio unitamente a copia del documento di riconoscimento e annotato nel *registro generale degli oggetti smarriti*.
7. Gli oggetti depositati sono restituiti a minori o a persone in manifesto stato di incapacità solo se accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.
8. Nel caso di persona delegata al ritiro della cosa ritrovata sono richieste: delega dell'avente diritto al ritiro dell'oggetto, copia del documento d'identità del delegante e del delegato.
9. Il proprietario o il ritrovatore che chieda la spedizione dell'oggetto ritrovato deve farsi carico degli oneri, anche tramite un corriere delegato, inviando in anticipo la documentazione necessaria all'ufficio oggetti smarriti.
10. Il Comune di Ascoli Piceno non applica tariffe per la custodia e il deposito degli oggetti ritrovati.



Art. 7 Premio al ritrovatore

1. Il proprietario deve corrispondere al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio previsto dall'articolo 930 del Codice Civile, a tale scopo nel verbale di rinvenimento dell'oggetto smarrito si acquisirà l'eventuale consenso del ritrovatore a fornire le sue generalità al proprietario.
2. Il Comune di Ascoli Piceno rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono instaurarsi tra proprietario e ritrovatore fatta eccezione per gli adempimenti dovuti in caso di azioni legali.
3. Come previsto all'art. 2, comma 4, del presente disciplinare non spetta alcun premio ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblici servizi per le cose ritrovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

Art. 8 Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale

1. Trascorsi i termini di cui all'art. 6 del presente disciplinare, la cosa ritrovata diverrà di proprietà del Comune di Ascoli Piceno che potrà: smaltirla in discarica, destinarla ad uso dei servizi comunali, monetizzarla, cederla a titolo gratuito. La destinazione dei beni acquisiti sarà determinata in apposito atto adottato periodicamente e annotata nell'estratto del *registro generale degli oggetti smarriti* pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.
2. Gli oggetti ritenuti di valore saranno oggetto di stima da parte di soggetti qualificati interni o esterni all'amministrazione comunale.

Art. 9 Verbali

1. Con il presente disciplinare si approvano gli schemi allegati relativi a:
 - verbale di rinvenimento degli oggetti smarriti consegnati dal ritrovatore o da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
 - verbale di riconsegna al proprietario o al ritrovatore.

Il presente disciplinare si applica dalla data di esecutività della relativa deliberazione di giunta comunale di adozione ed è valido per tutti gli oggetti in custodia alla predetta data.



OGGETTI SMARRITI

VERBALE DI RINVENIMENTO N. _____ DEL _____

IL SOTTOSCRITTO _____ DIPENDENTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO INDIVIDUATO DALL'ART. 38 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ COMPETENTE ALLE OPERAZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 927 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, **DICHIARA** DI RICEVERE IL **BENE** COSÌ DESCRITTO:

DA PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO:

NOME E COGNOME _____

IN SERVIZIO PRESSO _____

IL QUALE PROCEDE ALLA CONSEGNA DEL VERBALE PRECEDENTEMENTE REDATTO

PROCEDE ALLA DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE DEL RITROVAMENTO (NEL RIQUADRO IN BASSO)

E **DICHIARA** DI ESSERE CONSAPEVOLE DI NON AVERE DIRITTO ALL'ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETÀ DELLA COSA RITROVATA O AL PREMIO DOVUTO DAL PROPRIETARIO.

DA CITTADINO PRIVATO:

NOME E COGNOME _____

GENERALITÀ _____

RECAPITO _____

IL QUALE DICHIARA

- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE, TRASCORSO UN ANNO DALL'ULTIMO GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO SENZA CHE SI PRESENTI IL PROPRIETARIO, LA COSA OPPURE IL SUO PREZZO, SE LE CIRCOSTANZE NE HANNO RICHIESTO LA VENDITA, DIVERRÀ DI SUA PROPRIETÀ SE RECLAMATA NEI SUCCESSIVI VENTI GIORNI TRASCORSI I QUALI VERRÀ ACQUISITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO;
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE, AI SENSI DELL'ART. 930 C.C., IL PROPRIETARIO DEVE PAGARE A TITOLO DI PREMIO AL RITROVATORE, SE QUESTI LO RICHIEDE, IL DECIMO DELLA SOMMA O DEL PREZZO DELLA COSA RITROVATA. SE TALE SOMMA O PREZZO ECCEDE € 5,16, IL PREMIO PER IL SOVRAPPUI' E' SOLO DEL VENTESIMO. SE LA COSA NON HA VALORE COMMERCIALE, LA MISURA DEL PREMIO E' FISSATA DAL GIUDICE SECONDO IL SUO PRUDENTE APPREZZAMENTO. A TALE SCOPO RILASCIA NON RILASCIA IL PROPRIO CONSENSO A FORNIRE LE PROPRIE GENERALITÀ AL PROPRIETARIO;
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL COMUNE DI ASCOLI PICENO NON INTERVIENE NEL RAPPORTO TRA IL PROPRIETARIO E IL RITROVATORE;
- DI ESSERE INFORMATO CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI DAL COMUNE DI ASCOLI PICENO, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA (*PRIVACY – DECRETI, INFORMATIVE E CONTATTI DPO REPERIBILI SUL SITO WEB DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ALLA PAGINA 17307*);

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CIRCOSTANZE DEL RITROVAMENTO:

DATA _____ LUOGO _____

I sottoscritti rendono le dichiarazioni di cui sopra ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76

IL DIPENDENTE DEL SERVIZIO ECONOMATO

IL CONSEGnatARIO DEL BENE



OGGETTI SMARRITI

VERBALE DI RICONSEGNA N. _____ DEL _____
IN RIFERIMENTO ALL'OGGETTO RINVENUTO DI CUI AL VERBALE N. _____ DEL _____ SI PROCEDE ALLA RICONSEGNA DEL SEGUENTE BENE:

AL PROPRIETARIO (O AL SOGGETTO A ESSO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART. 931 DEL CODICE CIVILE):
NOME E COGNOME _____
GENERALITA' _____
RECAPITO _____
CHE DICHIARA DI ESSERE: <ul style="list-style-type: none">- LEGITTIMATO AL RITIRO E FORNISCE LA DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OGGETTO, DELLE CIRCOSTANZE DELLA PERDITA E MOSTRA L'EVENTUALE DENUNCIA PRESENTATA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI;- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL'ART. 930 DEL CODICE CIVILE E' DOVUTO UN PREMIO AL RITROVATORE SE QUESTI LO RICHIEDE: A TAL FINE SI FORNISCONO LE GENERALITA' DEL RITROVATORE SE DA QUESTI AUTORIZZATO. IL COMUNE DI ASCOLI PICENO NON INTERVIENE NEL RAPPORTO TRA IL PROPRIETARIO E IL RITROVATORE.
AL RITROVATORE:
AI SENSI DELL'ART. 929 DEL CODICE CIVILE, ESSENDO TRASCORSO UN ANNO DALL'ULTIMO GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO,
NOME E COGNOME _____
GENERALITA' _____
RECAPITO _____
COSI' COME IDENTIFICATO NEL VERBALE DI RINVENIMENTO.

Nel caso di persona delegata si acquisisce delega dell'avente diritto al ritiro dell'oggetto, copia del documento d'identità del delegante e del delegato.

I sottoscritti rendono le dichiarazioni di cui sopra ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76

IL DIPENDENTE DEL SERVIZIO ECONOMATO

IL PROPRIETARIO/RITROVATORE
